

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 31 gennaio 2012

**ITALCEMENTI S.p.A. - Progetto di coltivazione e recupero ambientale in ampliamento della cava di calcare per industria denominata "Orgiano", Comuni di Orgiano (VI) e Alonte (VI). Procedura di V.I.A. e approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009). Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzazione all'ampliamento della cava. Rilascio delle autorizzazioni paesaggistica e forestale e approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di cava.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [**

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione, secondo il progetto di coltivazione complessivo, a coltivare la cava di calcare per industria, denominata Orgiano, in ampliamento rispetto alla precedente autorizzazione rilasciata con DGR 1444 del 10.03.1981.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 90281/45.07 E. 410.01.1 del 17/02/2010, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla ditta Italcementi S.p.A., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (DGRV n. 308/2009 e DGRV n. 327/2009).

Contestualmente alla domanda è stato depositato, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale ed il riassunto non tecnico.

Verificata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. la completezza della documentazione presentata, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 25/03/2010 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA, del relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto - Direzione Geologia e Attività Estrattive, la Regione del Veneto - Servizio Forestale di Vicenza, la Provincia di Vicenza, il Comune di Orgiano (VI), il Comune di Alonte (VI), l'ARPAV - Direzione Generale e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 12/04/2010 presso l'aula magna della Scuola Media del Comune di Orgiano (VI).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A**, del presente provvedimento.

Fuori i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A**, del presente provvedimento.

In data 03/03/2010 gli Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 118963/45/07 E. 410.01.1, copia della relazione di incidenza ambientale alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota prot. n. 252053 del 05/05/2010 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 2010/29, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni, elencate nel parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A**, del presente provvedimento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 04/08/2010 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 4/2008, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 573540/45.07 E. 410.01.1 del 03/11/2010, hanno comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. era decaduta in data 22/09/2010

e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con DGR n. 274 del 15/03/2011.

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 10/11/2009 alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 01/02/2010 con prot. n. 41546/45.07 E. 410.01.1, relativa alla relazione di caratterizzazione mineraria del giacimento di cava "Orgiano";
- in data 30/06/2010 alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 15/07/2010 con prot. n. 371034/45/07 E. 410.01.1, relativa alla relazione tecnica di risposta alle osservazioni del Dott. Geol. C. Mastella, consulente delle Amministrazioni Comunali di Alonte (VI) e Orgiano (VI);
- in data 12/08/2010, prot. n. 437694/45.06 E. 410.01.1, relativa all'integrazione alla Relazione Forestale;
- in data 21/07/2011, prot. n. 349125/63.01.07 E. 410.01.1, relativa al Piano di monitoraggio vibro metrico ed al Piano di monitoraggio idrogeologico;
- in data 26/09/2011, prot. n. 441515/63.01.07 E. 410.01.1, relativa agli aspetti paesaggistici secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- in data 18/10/2011, con prot. n. 482940 E. 410.01.1, relativa al Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010;
- in data 13/12/2011, con prot. n. 579009/63.01.01 E. 410.01.1, relativa al programma economico - finanziario.

Il Servizio Forestale regionale di Vicenza ha espresso parere favorevole ai fini della L.R. n. 52/1978, reso con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 13/09/2010, con prot. n. 465726/45.07, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, elencate nel parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A**, del presente provvedimento.

Con nota del 02/08/2011, prot. n. 367359 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto al proponente la trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Ditta, con nota del 19/09/2011 (acquisita al protocollo regionale n. 441515/63.01.07 E. 410.01.1 del 26/09/2011) ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 13.10.2011 (acquisita al protocollo regionale n. 501025/63.01.07 E. 410.01.1 del 27.10.2011), ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità paesaggistica, subordinato al rispetto di prescrizioni, elencate nel parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A**, del presente provvedimento.

In data 20/10/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, **Allegato A**, del presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 14/12/2011, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (DGR n. 308 del 10/02/2009 e DGR n. 327 del 17/02/2009), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranza dei presenti, con astensione del Sindaco del Comune di Orgiano (VI), parere favorevole all'approvazione ed autorizzazione del progetto specificato in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A** del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il R.D. 22/07/1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30/05/2008, n. 117;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la L.R. n. 52/1978;

VISTA la L.R. 07/09/1982, n. 44;

VISTA la L.R. 26/03/1999, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 26/2007;

VISTA la D.G.R.V. n. 3173/06;

VISTA la DGRV 10.02.2009, n. 308;

VISTA la DGRV 17/02/2009, n. 327;

VISTO il parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;]

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 330 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 14/12/2011, **Allegato A** al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale in ampliamento della cava di calcare per industria denominata "Orgiano", ubicata nei Comuni di Orgiano (VI) e Alonte (VI), presentato dalla ditta Italcementi S.p.A.;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A** al presente provvedimento;
3. di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 4/08 e ss.mm.ii. e dall'art. 24 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308/2009 e DGRV n. 327/2009), l'intervento in oggetto, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A** al presente provvedimento;
4. di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 10/99, la ditta Italcementi S.p.A. (C.F. 00637110164 - P. IVA 00223700162), con sede in Via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo, alla coltivazione e recupero ambientale in ampliamento della cava di calcare per industria denominata "Orgiano", ubicata nei Comuni di Orgiano (VI) e Alonte (VI), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più 54 elaborati, acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui al parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A** al presente provvedimento;
5. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, contenuta nel titolo unico ai sensi dell'art. 16 della L.R. 07.09.1982 n. 44, per una durata di 5 anni dalla data dell'autorizzazione medesima, per la coltivazione della cava, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A** al presente provvedimento;
6. di rilasciare l'autorizzazione per gli aspetti forestali, di cui alla L.R. n. 52/1978, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, per la coltivazione della cava, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 330 del 14/12/2011, **Allegato A** al presente provvedimento;
7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010;

8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Italcementi S.p.A. (C.F. 00637110164 - P. IVA 00223700162), con sede in Via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Orgiano (VI), al Comune di Alonte (VI), alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto Nucleo operativo di Verona;
9. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
10. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
11. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
12. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;
13. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
15. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.